



Comune di Sava

Area economico – finanziaria
Settore tributi

Piazza San Giovanni, 47
74028 SAVA (TA)
Telefono 0999727921
Fax 0999745480
e-mail tributi@comune.sava.ta.it
PEC tributi.sava@anutel.it

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)

- *Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 10.09.2014.*
- *Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31.03.2017.*
- *Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2018.*

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI		Pagina
Articolo 1-	Oggetto del regolamento	4
Articolo 2-	Presupposto	4
Articolo 3	Soggetto attivo	4
Articolo 4	Componenti del tributo	4
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		5
Articolo 5	Oggetto del titolo	5
Articolo 6	Presupposto del tributo	5
Articolo 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	5
Articolo 8	Soggetti passivi	6
Articolo 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	7
Articolo 10	Base imponibile delle aree fabbricabili	7
Articolo 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	8
Articolo 12	Riduzione per i terreni agricoli	8
Articolo 13	Aliquote e detrazioni	9
Articolo 14	Detrazione per l'abitazione principale	9
Articolo 15	Fattispecie equiparate all'abitazione principale	10
Articolo 16	Esenzioni	10
Articolo 17	Quota statale del tributo	10
Articolo 18	Versamenti	11
Articolo 19	Dichiarazione	11
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI		13
Articolo 20	Presupposto	13
Articolo 21	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	14
Articolo 22	Soggetti passivi	14
Articolo 23	Locali e aree scoperte soggetti al tributo (modifiche vedi Del. C.C. n.12/2017)	14
Articolo 24	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo (modifiche vedi Del. C.C. n.12/2017)	15
Articolo 25	Determinazione della superficie tassabile	17
Articolo 26	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali (mod. vedi Del. C.C. n.12/2017)	18
Articolo 27	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo (modifiche vedi Del. C.C. n.12/2017)	19
Articolo 28	Determinazione della tariffa del tributo	20
Articolo 29	Istituzioni scolastiche statali	20
Articolo 30	Copertura dei costi del servizio rifiuti	20
Articolo 31	Piano finanziario	21
Articolo 32	Articolazione delle tariffe del tributo	21
Articolo 33	Tariffa per le utenze domestiche (modifiche vedi Del. C.C. n.8/2018)	22
Articolo 34	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	22
Articolo 35	Tariffa per le utenze non domestiche	23

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – Comune di Sava

Articolo 36	Classificazione delle utenze non domestiche (modifiche vedi Del. C.C. n.8/2018)	23
Articolo 37	Obbligazione tributaria	24
Articolo 38	Mancato svolgimento del servizio	24
Articolo 39	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche (modifiche vedi Del. C.C. n.12/2017, Del. C.C. n.8/2018)	25
Articolo 40	Riduzione/ esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive (modifiche vedi Del. C.C. n.12/2017)	25
Articolo 41	Cumulo di riduzioni	26
Articolo 42	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni	26
Articolo 43	Tributo giornaliero	26
Articolo 44	Tributo provinciale	27
Articolo 45	Riscossione	27
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI		29
Articolo 46	Presupposto e finalità	29
Articolo 47	Soggetti passivi	29
Articolo 48	Immobili soggetti al tributo	29
Articolo 49	Periodi di applicazione del tributo	30
Articolo 50	Determinazione della base imponibile	31
Articolo 51	Aliquote del tributo	31
Articolo 52	Detrazioni	32
Articolo 53	Servizi indivisibili e relativi costi	32
Articolo 54	Versamento del tributo	32
Articolo 55	Importi minimi	32
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI		34
Articolo 56	Dichiarazione	34
Articolo 57	Dichiarazione TARI	34
Articolo 58	Rimborsi e compensazione	36
Articolo 59	Funzionario responsabile	37
Articolo 60	Verifiche ed accertamenti	37
Articolo 61	Sanzioni ed interessi	38
Articolo 62	Contenzioso	39
Articolo 63	Accertamento con adesione	39
Articolo 64	Riscossione coattiva	39
Articolo 65	Importi minimi	39
Articolo 66	Trattamento dei dati personali	40
Articolo 67	Norma di rinvio	40
Articolo 68	Clausola di adeguamento	40
Articolo 69	Entrata in vigore e norme finali	40
	ALLEGATI	41
Allegato 1	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	41
Allegato 2	Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	43

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sava, istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sava per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ARTICOLO 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'articolo 1, commi 669-679, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, commi 641-666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Sava dell'imposta municipale propria, di seguito IMU, istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'articolo 1, commi 707-729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso d'immobili, esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLA E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi mensili dei servizi indispensabili, che devono risultare

superiori a kWh 10 per l'energia elettrica e Mc 5 per l'acqua potabile. Ai fini dell'applicazione del tributo ed affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato articolo 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari della stessa categoria classificabili come pertinenze, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare quale unità immobiliare dev'essere ritenuta come pertinenza; in mancanza di dichiarazione l'ufficio tratterà come pertinenza l'unità immobiliare con la rendita più elevata, considerando le altre unità come altri fabbricati.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso titolare di diritto di abitazione, ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ARTICOLO 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 a decorrere dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi mensili dei servizi indispensabili, che devono risultare superiori a kWh 10 per l'energia elettrica e Mc 5 per l'acqua potabile.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con raccomandata a/r trasmessa dal competente ufficio tecnico comunale.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, a soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse. Tale determinazione non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, l'approvazione dei valori venali non impedisce al Comune di procedere al recupero della maggiore imposta in presenza di ulteriori elementi di cui il Comune è venuto a conoscenza.

ARTICOLO 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione di cui alla lettera b) del comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che presentino un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si ritengono inagibili e inabitabili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solaio e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione, allegando la documentazione comprovante lo stato dei luoghi.

ARTICOLO 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possiede e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
3. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato con riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone, alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ARTICOLO 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo dev'essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, oppure entro il diverso termine stabilito da norme di legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ARTICOLO 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque

denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

ARTICOLO 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 16

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativa ai fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza ed entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ARTICOLO 17

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o del bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, oppure entro il diverso termine stabilito da norme di legge, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta in 3 rate esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento delle prime due rate, ognuna delle quali d'importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, è effettuato entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento; la terza rata, a titolo di conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno, dev'essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal singolo contribuente risulta inferiore a euro 12,00, senza alcun riferimento alle singole rate, alle quote delle imposte riservate al Comune o allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.

ARTICOLO 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello

approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. E' fatto obbligo ai contribuenti che si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 6, comma 2, 15 e 16 del presente regolamento, di presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 dev'essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche s'intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 4 sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici ove questi sono prodotti, al 50% del coefficiente massimo di produttività specifica Kd relativo alla categoria di contribuenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma, purché l'Ente, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 30 giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione da parte delle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ARTICOLO 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui al successivo articolo 23, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità ai fini urbanistici, edilizi e catastali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti

urbani (c.d. aree operative), escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Costituiscono presunzioni semplici di utilizzo dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti la presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione **idrica** ⁽¹⁾ elettrica, calore e gas. Per le sole utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono sempre soggetti al tributo gli immobili di categoria C/2/, C/6 e C/7, per i quali è stabilita la presunzione assoluta di idoneità alla produzione di rifiuti.

5. Sono inoltre soggetti al tributo, con applicazione della tariffa per autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, le utenze non domestiche che hanno cessato e/o sospeso l'attività economica, i cui locali sono classificati catastalmente nelle categorie A/10, C/1 e C/3, indipendentemente dall'attivazione dei servizi di rete.

(1) modifica apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

ARTICOLO 24

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, quali ad esempio:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, locali contatori, celle frigorifere, silos e simili, così come risultanti dalle planimetrie catastali;

- le unità immobiliari adibite ad abitazione, per le quali risulta l'assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di tutti i pubblici servizi di erogazione **idrica** ⁽²⁾, elettrica, calore e gas. Sono inoltre escluse le unità immobiliari prive di arredo e servite da utenze condominiali e/o comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile ottenere la cessazione autonoma. Per agevolare e semplificare i rapporti con i contribuenti, l'ufficio potrà considerare non assoggettabile al tributo l'abitazione per la quale viene documentata l'assenza ovvero il distacco delle utenze, con contemporanea assenza assoluta degli arredi;

- le unità immobiliari diverse dalle abitative, per le quali risulta l'assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di tutti i pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas, integrata altresì dalla presentazione della documentazione rilasciata dagli enti competenti attestante la chiusura e/o sospensione dell'attività. Tale esclusione dal tributo non si applica agli immobili di categoria catastale A/10, C/1 e C/3, per i quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 4;

- unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili **e/o inagibili** ⁽²⁾, purché di fatto non utilizzate, e oggetto di lavori di

ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze⁽²⁾, permessi, concessioni od autorizzazioni, o atti abilitativi di cui al d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 [quali CILA (comunicazione inizio attività asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire) e PdC (permesso di costruire)]⁽²⁾ limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; affinché l'immobile non sia assoggettabile al tributo, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva e rilievi fotografici). Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di permessi, concessioni od autorizzazioni o atti abilitativi di cui al d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, riguardano l'unità immobiliare precedentemente occupata e/o utilizzata dal soggetto passivo al tributo, lo stesso dovrà necessariamente trasferire la residenza in un immobile diverso da quello oggetto dei lavori; se il contribuente non procede al trasferimento della residenza, l'immobile rimane soggetto al tributo.⁽²⁾

- superfici coperte con altezza massima utile interna inferiore o uguale a 150 centimetri;

- locali adibiti a uso esclusivo cantina deposito, posti al piano interrato con accesso esclusivo a mezzo di botola anche se dotati di scale. Affinché l'immobile non sia assoggettabile al tributo, deve essere non agibile ed in oggettive condizioni di non utilizzabilità. L'interessato per dimostrare quanto sopra, dovrà presentare idonea documentazione: dichiarazione sostitutiva e rilievi fotografici⁽²⁾;

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente regolamento;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a copertura della coltivazione a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via, alla sosta gratuita dei veicoli ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) aree scoperte pertinenti o accessorie ad immobili ad uso abitativo tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio dell'immobile, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o

allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale rilievi fotografici e planimetrie catastali sottoscritte dal contribuente (*).⁽²⁾

DICHIARAZIONE (*)⁽²⁾

[da riportate in calce agli elaborati prodotti]

Il sottoscritto, nato a il, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell'articolo 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA che

L'elaborato tecnico e/o fotografico qui riprodotto è veritiero e conforme allo stato di fatto dei luoghi.

....., li

Firmato

.....

⁽²⁾ modifiche e integrazioni apportate con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

ARTICOLO 25

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante notifica o a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza massima utile interna inferiore o uguale a 150 centimetri, dei locali tecnici risultanti dalle planimetrie catastali quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di

eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolo della superficie non si tiene conto delle frazioni fino a mq. 0,5, mentre le frazioni superiori a mq. 0,5 sono arrotondate al metro quadrato superiore.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ARTICOLO 26

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse, dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Allo stesso modo non sono assoggettabili alla TARI le superfici adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al comma 1, nella misura del 10%.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavorazioni meccaniche in genere (industriali e artigianali)	40%
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	30%
Attività di produzioni alimentari	30%
Falegnamerie, vetrerie, restauro mobili, cornici	30% ⁽³⁾
Riparazione elettrodomestici	20%
Tipografie e laboratori fotografici	20%
Produzione di abbigliamento e tappezzerie	20%
Studi medici, odontotecnici, veterinari, laboratori di analisi	15%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, macellerie e caseifici	15%
Acconciatori, estetisti, laboratori di toelettatura animali	15%
Lavanderie, tintorie	15%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

5. La riduzione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo ai contribuenti che indicano le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 57 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Alla dichiarazione dovrà essere inoltre allegata planimetria dettagliata degli immobili nella quale sono evidenziate le aree nelle quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino alla presentazione della dichiarazione.

6. Al fine del calcolo della precedente riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo (termine perentorio) apposita dichiarazione, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. Resta facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella suddetta documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. ⁽³⁾

⁽³⁾ modifiche e integrazioni apportate con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

ARTICOLO 27

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo può essere ridotto, a consuntivo, in proporzione alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo nell'anno di riferimento.
2. Tale riduzione si applica nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili su base annua non inferiori al 30% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio della singola attività indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. Tale riduzione è fissata nella misura pari al:
 - a) 10% della quota variabile della tariffa se il recupero di rifiuti è almeno pari al 15% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
 - b) 20% della quota variabile della tariffa se il recupero di rifiuti è almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
 - c) 30% della quota variabile della tariffa se il recupero dei rifiuti è almeno pari al 35% di quello assegnato alla classe di appartenenza.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo **(termine perentorio)** ⁽⁴⁾ apposita dichiarazione, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. Resta facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella suddetta documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

④ integrazione apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

ARTICOLO 28

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 31. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 29

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ARTICOLO 30

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nei piani finanziari degli anni successivi, non oltre il terzo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata a incremento dei piani finanziari degli anni successivi, non oltre il terzo, solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ARTICOLO 31 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 20 giorni dalla data di fissazione del Consiglio comunale per l'approvazione della tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario dev'essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo, e in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ARTICOLO 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 33

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. **Nel caso di utenza costituita da abitazione principale e una pertinenza (cantina e/o garage) risultante dalla dichiarazione agli atti dell'ufficio, il calcolo del tributo dovuto sarà determinata assoggettando l'intera superficie (mq. Abitazione + mq. pertinenza = mq. a TARI) per la "Parte FISSA" e "Parte VARIABILE". (2)**
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

(2) [modifica apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 31 marzo 2018]

ARTICOLO 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione.
3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori familiari che dimorano presso la famiglia.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 57, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti domiciliati altrove, salvo i seguenti casi di:
 - a) servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà;

- b) servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
 - c) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno.
6. La condizione di assenza dal computo degli occupanti, di cui al comma precedente, dev'essere dichiarata e adeguatamente documentata.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli immobili dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente; in mancanza e salvo prova contraria, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in tre. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Per le utenze domestiche per le quali esistono unità immobiliari pertinenziali censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, il nucleo familiare di riferimento per la tassazione delle pertinenze si considera pari ad una unità. Analoga assimilazione è effettuata per gli immobili delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 posseduti o detenuti da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. L'importo del tributo dovrà tener conto di tutti i casi delle variazioni intervenute e dichiarate nel corso dell'anno di tassazione.

ARTICOLO 35

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. **Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore al 40% del totale delle superfici tassabili.(2)**
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

(2) [modifica apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 31 marzo 2018]

ARTICOLO 37 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi articoli 45 e 58.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso e che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 45.

ARTICOLO 38 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ARTICOLO 39 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per la componente fissa e variabile nelle seguenti ipotesi:

- a) 30 % per le abitazioni **(con esclusione delle pertinenze)(2)** tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) 30% per le abitazioni **(con esclusione delle pertinenze)(2)** occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
- c) 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo **(con esclusione delle pertinenze)(2)** è altresì ridotta per la componente fissa e variabile nella seguente ipotesi:

- a) 30% in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile riconosciuto invalido al 90% (articoli 2 e 12 del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e legge 11 febbraio 1980, n. 18), oppure un cieco (legge 27 maggio 1970, n. 382, e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), **oppure sordomuto (legge 26 maggio 1970 n. 381)⁽⁵⁾**, previa presentazione di apposita richiesta corredata da certificazione sanitaria della competente commissione di invalidità dell'ASL, da ripresentare anche in caso di revisione della condizione e del grado di inabilità.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è disposta infine l'esenzione dal tributo nella seguente ipotesi:

- a) edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

⁽⁵⁾ integrazione apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

(2) [modifica apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 31 marzo 2018]

ARTICOLO 40 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. Per i locali diversi dalle abitazioni, quali locali commerciali ed artigianali (categorie catastali C/1 e C/3), la quota variabile della tariffa non si applica a condizione che l'immobile risulti privo di arredi e contestuale mancanza di servizi di erogazione di energia elettrica, mediante esibizione di denuncia di cessazione e/o variazione. ⁶⁾

⁶⁾ integrazione apportata con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 31/03/2017

ARTICOLO 41 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti sono concesse sulla base di elementi e dati contenuti nelle dichiarazioni di parte.
2. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 42 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 39 a 41 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 43 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (recupero) e 38 (inferiori livelli di

prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 39 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 40.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 44 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 45 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali che il Comune potrà adottare.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti dev'essere eseguito in 3 rate aventi cadenza quadrimestrale, scadenti il giorno 16 del mese, o in unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno, o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da

specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 60, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 46 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento.

ARTICOLO 47 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 46. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile verserà la restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 48 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Ai fini dell'applicazione del tributo ed affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il

contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari della stessa categoria classificabili come pertinenze, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare quale unità immobiliare dev'essere ritenuta come pertinenza; in mancanza di dichiarazione l'ufficio tratterà come pertinenza l'unità immobiliare con la rendita più elevata, considerando le altre come altri fabbricati.

4. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi mensili dei servizi indispensabili, che devono risultare superiori a kWh 10 per l'energia elettrica e Mc 5 per l'acqua potabile.

6. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

ARTICOLO 49

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo. A tale fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. A tale fine il mese durante il quale la detenzione dei fabbricati si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In mancanza l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ARTICOLO 50
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 51
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell'uno per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 52
DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote di cui al precedente articolo 51 può prevedere apposite detrazioni d'imposta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, così come definiti dall'articolo 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 53
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) servizio di polizia locale;
 - b) servizio di anagrafe e stato civile;
 - c) servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - d) servizio d'illuminazione pubblica;
 - e) servizi di protezione civile;
 - f) servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - g) servizi socio – assistenziali.
2. Il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

ARTICOLO 54
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento del tributo è effettuato in autoliquidazione.
2. La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato F24, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 maggio 2014.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, oppure entro il diverso termine stabilito da norme di legge, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.

ARTICOLO 55
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 12.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 56 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'articolo 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori d'immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'articolo successivo.

ARTICOLO 57 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 56. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale ed alla data di ricezione del messaggio in caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale e residenza (preferibilmente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia);
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia dev'essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi d'invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione dev'essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 58
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del saggio d'interesse legale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento generale delle entrate tributarie, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. In alternativa il comune può riservarsi di adottare il criterio di determinazione degli interessi previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti nell'ambito dello stesso tributo o anche fra tributi diversi, senza l'applicazione di interessi, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
6. Il contribuente che voglia avvalersi della facoltà di compensazione deve presentare al Comune, a pena di decadenza ed entro i 60 giorni successivi al termine di scadenza del versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) l'indicazione del tributo a debito del contribuente e del suo ammontare;
 - c) l'esposizione dei crediti da compensare, distinti per tributo, importo ed anno d'imposta;
 - d) evidenziazione degli eventuali crediti residui a favore del contribuente, da utilizzare per compensazioni successive o per il rimborso, ai sensi del comma 7 del presente articolo;
 - e) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle somme oggetto di compensazione o, qualora sia stata presentata domanda di rimborso, la rinuncia al rimborso.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne potrà essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
8. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
9. Il funzionario responsabile del tributo verifica l'esistenza del credito da compensare e, in caso d'insussistenza totale o parziale del diritto, comunica al contribuente il provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di compensazione.
10. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
11. Non si procede alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ARTICOLO 59 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ARTICOLO 60 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
2. Le attività propedeutiche all'accertamento possono essere affidate anche all'esterno ai soggetti indicati nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito e motivato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento dev'essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche mediante indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità, purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
- 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24, bollettino di conto corrente postale, ovvero con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali che il Comune potrà adottare.
- 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 61 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se interviene acquiescenza del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
5. Il pagamento della sanzione ridotta dev'essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisognerà barrare la casella "Ravvedimento".
6. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione del 30%, in aggiunta alla riduzione di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali calcolati sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, il contribuente che effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni successivi alla scadenza dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, cioè pari allo 0,20% giornaliero.

ARTICOLO 62 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 63 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 64 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 60 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 65 IMPORTI MINIMI

5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad

euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 66
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 67
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 68
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare nel campo dei rifiuti e in campo tributario.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del regolamento.

ARTICOLO 69
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO 2

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA'
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.).
02	Cinematografi, teatri.
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta.
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
05	Stabilimenti balneari.
06	Autosaloni, esposizioni.
07	Alberghi con ristorante.
08	Alberghi senza ristorante.
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme.
10	Ospedali.
11	Agenzie, studi professionali, uffici.
12	Banche e istituti di credito.
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta.
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai.
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Barbiere, estetista, parrucchiere.
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista).
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie.
23	Birrerie, hamburgerie, mense.
24	Bar, caffè, pasticcerie.
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati).
26	Plurilicenze alimentari e miste.
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.